

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 599 II Legislatura

D I S E G N O D I L E G G E

DELEGA AGLI ENTI LOCALI DELLA GESTIONE DEI
PROVVEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
PREVISTI DALL'ART. 26 DELLA LEGGE 1.6.1977,
N° 285.-

BARI, 14 luglio 1978

RELAZIONE

La legge 1° Giugno n.285 concernente provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile assegna alle Regioni (art.2) il compito di predisporre, secondo i propri indirizzi programmatici, i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalità, così come assegna alle Regioni (art.26) la competenza a predisporre programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età tra i 18 ed i 29 anni.

I programmi si articolano in progetti specifici, definiti di intesa con i Comuni o gli altri Enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione.

Detti progetti sono stati approvati dal Consiglio regionale il 29 novembre 1977 e finanziati dal C I P E nella seduta del 24 febbraio 1978.

A seguito di un incontro avuto presso la Regione tra i rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale e quelli dell'A N C I è stato deciso di passare all'attuazione dei progetti affidando con delega la relativa gestione agli Enti locali nel rispetto dell'art.118 della Costituzione.

Data l'importanza dei provvedimenti oggetto del presente disegno di legge ai sensi dell'art.22 del regolamento interno del Consiglio, si chiede la procedura d'urgenza.

ART. 1

llc
La Regione può affidare in gestione con delega
alle Province, ai Comuni e alle comunità montane ~~e ad~~
~~altri Enti locali~~ i progetti finanziati dal C I P E
in applicazione dell'art. 26 della legge 1.6.1977,
n. 285.

ART. 2

La Giunta regionale è autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, ad af fidare la gestione dei progetti di cui all'art. 1 della presente legge.

ART. 3

La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, fisserà i criteri di massima per l'attuazione dei progetti.

ART. 4

L'attività di esecuzione dei singoli progetti dovrà iniziare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale che mette a disposizione i mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature, sia che la gestione venga delegata in virtù della presente legge, sia che i progetti vengano gestiti direttamente dall'Ente Regione.

ART. 5

Nel caso che il progetto non venga attuato dal
l'Ente delegato nei modi e termini indicati nell'atto
di delega, la Giunta regionale, su proposta dell'Asses-
sore competente, disporrà la revoca della delega ed il
completamento del progetto in sostituzione dell'Ente
delegato.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasm. n. 1 Cons. d. d. Consi-
liare permanente il 4.8.77